

prima aggiunta non è più necessaria dopo quanto ha proposto la Commissione?

REGA. Ne convengo.

PRESIDENTE. Ora si viene all'emendamento che l'onorevole Rega propone all'ultimo paragrafo:

« I beni stabili, rendite, canoni, censi, livelli e decime delle chiese ricettizie o comunie passeranno ai comuni in cui esistono le dette chiese, coll'obbligo di pagare gli assegnamenti agli odierni partecipanti delle stesse, ed a misura che tale assegnamento si estingue, dotare le fabbricerie parrocchiali e costituire il supplemento di assegno ai parroci, di cui è parola nel n° 4 dell'articolo 27 della legge 7 luglio 1866. »

Domando se quest'emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato, e quindi respinto.)

L'onorevole Sangiorgi propone...

SANGIORGI. Ritengo solo la parte che riguarda la conversione.

PRESIDENTE. Va bene. Dunque la proposta dell'onorevole Sangiorgi sarebbe la seguente:

« Art. 2. Salve le eccezioni prescritte nel seguente articolo, tutti i beni appartenenti agli enti soppressi saranno devoluti al demanio dello Stato.

« Quanto ai beni stabili devoluti al demanio il Governo iscriverà a favore del fondo per il culto con effetto a misura della alienazione ed esazione del prezzo che verrà successivamente fatta una rendita del 5 per cento nella corrispondenza uguale al prezzo ricavato. »

Domando se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata, e quindi respinta.)

Gli onorevoli Abignenti, Tozzoli ed altri... (*Vivissimi segni d'impazienza; i rumori coprono la voce del presidente*)

CATUCCI. Domando la parola. (*Nuovi rumori*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CATUCCI. Perchè la Camera non trovi difficoltà ad approvare l'emendamento degli onorevoli Abignenti, Tozzoli ed altri, siccome la Commissione era d'avviso che sembrasse non esservi compresa a favore dello Stato la ritenuta del 30 per cento, io proporrei che a quest'emendamento si aggiungesse: *salvo il 30 per cento a favore dello Stato.*

ABIGNENTI. Ma, abbiamo già aderito a questo; eppoi se ne tratterà all'articolo 21. (*Rumori d'impazienza*)

PRESIDENTE. Dove si vorrebbe mettere quest'aggiunta?

ABIGNENTI. Purchè restiamo intesi che su di questi si può mettere la tassa, si deciderà all'articolo 21 dove si tratta della tassa del 30 per cento; la Commissione allora propone su questi stessi beni il 30 0/0.

TOZZOLI. Inviterei la stessa Commissione a formulare la rettifica, che propone al nostro emendamento.

PRESIDENTE. Prego invece l'onorevole Tozzoli ad aggiungere dove crede questa clausola:

(*I deputati Tozzoli ed Abignenti formulano in iscritto la loro proposta.*)

Si leggerà l'emendamento con la nuova modificazione introdotta:

« I canoni, censi, livelli e decime delle chiese ricettizie, comunie e cappellanie corali, salva la congrua parrocchiale, saranno assegnati immediatamente al rispettivo comune al quale sarà altresì direttamente iscritta la rendita come sopra colla deduzione del 30 0/0

« I comuni avranno l'obbligo di pagare agli attuali partecipanti la loro quota, di dotare le fabbricerie parrocchiali, e di statuire un supplemento d'assegno ai parroci di cui è parola nel numero quarto dell'articolo 27 della legge 7 luglio 1866. »

Domando se quest'emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato lo pongo ai voti.

(Fatta prova e controprova l'emendamento è rigettato.)

Si legge ora l'articolo 2 come è stato modificato dalla Commissione.

SANGUINETTI. Chiedo di parlare. (*Rumori*)

Voci. Ai voti!

SANGUINETTI. Pregherei l'onorevole presidente ad aspettare a mettere ai voti questo articolo quando potremo avere sotto gli occhi la nuova redazione fatta dalla Commissione...

Voci. No! no! (*Rumori*)

SANGUINETTI... imperocchè io ho letto...

Voci. No! no! (*Rumori*)

TOSCANELLI. Lasciatelo parlare! (*No! no!*)

SANGUINETTI. Io ho letto quest'articolo al banco della Presidenza, e vi ho trovate incluse delle gravi questioni (*No! no!*); fra le altre vi è una disposizione per cui i beni delle cappellanie laicali (i quali, a mio modo di vedere, sono di assoluta proprietà delle famiglie) andrebbero...

Voci. Non è così.

SANGUINETTI. Appunto per questi dubbi, è necessario aver sott'occhio quest'articolo; esso non è stampato, ed io non credo si possa votarlo, senza prima averlo potuto leggere.

Voci. Non ci sono modificazioni importanti.

SANGUINETTI. Io voglio sapere quello che voto. (*Oh! oh!*)

Tutti sanno che io son disposto a votare in favore di tutti gli articoli. Ma in una sala come la e questa, non si può intendere la lettura d'un articolo da tutti i lati; ed è appunto per ciò che io son venuto da questo lato della Camera onde sentir meglio e votare con coscienza; poichè dall'altro lato, dove si trova il mio posto, non lo poteva.

FERRARIS, *relatore*. La Camera avrà scòrto che non vi è nessuna mutazione in quest'articolo, ad eccezione delle parole *salvo le eccezioni e riserve infra espresse*, e poi a termini del regio decreto 4 novembre 1866, numero 3346.

Voci. Ai voti! ai voti!